I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1970
che fissa i prezzi di riferimento dei vini, validi dal 1° giugno 1970 al 15 dicembre 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 stabilisce che ogni anno è fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso ed un prezzo di riferimento per il vino bianco ; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati ;

considerando che i tipi di vino da pasto più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da pasto [2] ; che i prezzi di orientamento che sono loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 946/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che fissa i prezzi di orientamento nel settore vinicolo per il periodo dal 1° giugno 1970 al 15 dicembre 1970 [3] ;

considerando, inoltre, che all'atto della fissazione dei prezzi di riferimento devono essere presi in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo [4], al fine di garantire un'efficace protezione del livello dei prezzi, nonché una priorità di collocamento della produzione comunitaria sul mercato interno ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo capoverso, del regolamento (CEE) n. 816/70, sono fissati pure dei prezzi di riferimento per vini aventi caratteristiche particolari o destinati a utilizzazioni particolari ; che, per tener conto di tale obbligo, occorre fissare dei prezzi di riferimento per i vini provenienti dal vitigno Riesling e i vini liquorosi, da un lato, nonché per i vini alcolizzati, dall'altro ;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 947/70, il livello dei prezzi di riferimento per tali prodotti deve essere stabilito tenuto conto del livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i vini di cui trattasi e, per quanto concerne i vini ai quali è stato aggiunto un distillato di vino, in particolare dei prezzi dei distillati di vino all'interno della Comunità, nonché delle spese di preparazione ;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 940/70 possono essere valutate forfettariamente ; che le perdite ed i cali ammontano in media all'1 % del valore del vino considerato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento dei vini sono fissati ai seguenti importi :

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 2.
[4] GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.

1. vino rosso :

   1,66 u.c. per grado/hl,

2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :

   1,60 u.c. per grado/hl,

3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner :

   33,50 u.c. all'hl,

4. vino liquoroso :

   4,30 u.c. per grado/hl,

5. vino alcolizzato :

   1,10 u.c. per grado/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY